

COMUNE di PARONA (Prov. di Pavia)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 140	OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER ACQUISTO					
Data 05-12-2018	AUTOVETTURA DA DESTINARE AI SERVIZI SOCIALI.					

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **cinque** del mese di **dicembre** alle ore **12:30**, nella sala delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE regolarmente convocata nei modi e termini di legge

Su numero 3 componenti risultano

Lorena Marco	Sindaco	Presente
Bovo Massimo	Vice Sindaco	Presente
Camera Alessandro	Assessore	Presente

Totale presenti n. 3

Totale assenti n. 0.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Visco Dott. Maurizio Gianlucio

Il Presidente Sig. Lorena Marco nella sua qualità di Sindaco dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto



COMUNE di PARONA (Prov. di Pavia)

PROPOSTA N. 140 ASSESSORATO PROPONENTE: PROBLEMI SOCIALI/LAVORO/SANITA` ASSESSORE: Camera Alessandro

OGGETTO ATTO DI INDIRIZZO PER ACQUISTO AUTOVETTURA DA DESTINARE AI SERVIZI SOCIALI.

LA GIUNTA COMUNALE

ATTESO che questo ente ha in dotazione una Fiat Punto gasolio anno di immatricolazione 12.10.2001, non più idonea alla circolazione per stato di usura, chilometraggio percorso e mostrante forte stato di vetustà;

PRESO ATTO che la recente normativa antinquinamento, in alcune regioni italiane, tra cui la Lombardia, prevede di fatto il blocco della circolazione dei veicoli diesel classificati Euro 3 e 4, in diversi Comuni, quale è classificata la suddetta Fiat Punto (Euro 3);

CONSIDERATO che vista la condizione, i costi della manutenzione sostenuti e prevedibili per le future prestazioni, ivi compreso le spese per revisione automezzo e conservazione sono tali da comportare un costo non giustificabile con il valore residuo dello stesso automezzo e quindi non è più conveniente sostenere il buon funzionamento e le condizioni di sicurezza dell'autovettura stessa;

RICHIAMATA la L. n. 228/2012, (legge di stabilità 2013) con la quale il legislatore aveva introdotto, al comma 143, dell'art. 1, il divieto per le PA di acquistare autovetture e di stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto automobili, fino al 31 dicembre 2014;

DATO ATTO che tale divieto era stato poi prorogato di un anno dall'art. 1, comma 1, del D.L. n. 101/2013 e da ultimo, tale termine è stato ulteriormente posticipato al 31 dicembre 2016, dal comma 636, dell'art. 1 della L. n. 208/2015 (legge stabilità 2016);

RILEVATO che tale blocco a decorrere dal 1° gennaio 2017 non è stato reiterato;

PRESO ATTO della Deliberazione n. 106/2015 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per il Piemonte e della Deliberazione n. 86/2016 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per il Veneto, secondo le quali il divieto di acquisto di autovetture citato nel punto precedente, ai sensi del comma 144 dell'art. 1 L. 228/2012, non sembra configurarsi come assoluto, avendo previsto il legislatore che "le disposizioni dei commi 141 e 143 non si applicano per gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire livelli essenziali di assistenza, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanza diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero". Il legislatore ha quindi ritenuto che la necessità di contenimento della spesa

pubblica attraverso il blocco totale, sebbene temporaneo, della possibilità di acquisto di autovetture, fosse recessiva rispetto all'esigenza di dotare di veicoli alcuni servizi fondamentali, spettando perciò all'Ente, in concreto, la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'acquisto di vetture in deroga al divieto generale;

EVIDENZIATO che l'aspetto che maggiormente colpisce gli enti locali è che quando ci si riferisce alla gestione delle vetture di servizio è il legislatore nazionale, nell'introdurre limiti e divieti, che ha sempre avuto come modello di riferimento strutture organizzative mastodontiche, quali potrebbero essere quelle dei Ministeri, delle Agenzie o delle pubbliche amministrazioni con migliaia di dipendenti e centinaia di auto, senza rendersi conto che, nella realtà quotidiana, le norme vanno applicate anche ai piccoli comuni, sempre in prima linea nel fornire servizi ai cittadini:

CONSIDERATO che la Corte dei Conti, Sezione Regionale per il controllo per la Lombardia, nella Deliberazione n. 227/2011 espone il principio secondo il quale è necessario interpretare le norme sulla riduzione della spesa pubblica in chiave funzionale, valorizzando la finalità delle norme che si occupano della riduzione della spesa pubblica, che hanno come obiettivo quello di ridurre l'incidenza che certe spese hanno sui bilanci degli enti locali e non quella di vietare agli enti medesimi di effettuare delle spese qualora sussistano i presupposti di legge. D'altro canto, se non venisse adottata questa interpretazione estensiva delle norme, la riduzione della spesa pubblica finirebbe per premiare gli enti meno virtuosi, che nel corso dell'anno 2009, hanno sostenuto una spesa pubblica per acquisti a vario titolo; al contrario si tradurrebbe in un divieto assoluto per gli enti più virtuosi, che, quello stesso anno, hanno sostenuto una spesa pari a zero. Pertanto, non essendoci un parametro finanziario precostituito (in quanto la spesa per l'anno 2009 è pari a zero), il limite è quello della spesa strettamente necessaria che l'ente sosterrà nell'anno in cui si verifica l'assoluta necessità;

PRESO ATTO che nell'anno 2009 questa Amministrazione non aveva sostenuto alcuna spesa relativamente all'acquisto di autovetture, non avendo perciò la possibilità di avere un parametro di riferimento precostituito;

DATO ATTO che è evidente che, nel dover rispettare vincoli di spesa puntuali, i piccoli enti locali rischiano di non poter erogare quelle funzioni primarie attribuite loro dalla Costituzione e che l'unica eccezione al divieto, come previsto dal comma 144 dell'art. 1, della L. n. 228/2012, erano le auto adibite alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e quelle per i servizi sociali e svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, che potevano invece essere acquistate dalle amministrazioni comunali;

EVIDENZIATO, inoltre, che:

- venuto meno il veto di acquistare autovetture di servizio, da adibire a servizi istituzionali diversi dalla Polizia Locale e dai servizi sociali, i Comuni potrebbero iniziare a pensare a come poter sostituire un parco automezzi obsoleto, inquinante e poco sicuro con auto Euro 6, magari ibride o a metano;
- i precedenti tetti di spesa per l'acquisto e la gestione delle auto di servizio sono rimasti in vigore, rendendo in molti casi del tutto vana la cessazione del divieto;
- l'art. 5 del D.L. n. 95/2012, cosiddetto spending review, ha, infatti, previsto, dal primo gennaio 2014, un limite di spesa del 30% dei costi sostenuti nel 2011 per l'acquisto, manutenzione, noleggio di autovetture di servizio e per i buoni taxi;
- sebbene da tale limite sono espressamente escluse le spese per le automobili della Polizia Locale e dei servizi sociali, come già detto, per i Comuni più piccoli sarà arduo restare nei limiti di spesa, soprattutto se nel corso del 2011 non sono stati effettuati acquisti di auto di servizio;

VISTO l'art. 15 del D.L. 24.04.2014 n. 66 convertito in L. 23.06.2014 n. 89, che confermando il divieto di acquisto di autovetture per le Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica, prevede

espressamente che tale limite non si applica, tra l'altro, alle autovetture "per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico operativa della difesa e per i servizi di vigilanza ed interventi sulla rete stradale gestita dall'Anas spa e sulla rete delle strade provinciali e comunali";

RICHIAMATA la delibera 26 luglio 2018 n. 90 della Corte dei Conti-Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, la quale, ricostruendo il quadro normativo che disciplina l'acquisto di autovetture, ha rilevato che in ordine all'acquisto di autovetture esistono due tipologie di limiti. Il primo afferisce al contenimento della spesa, parametrata ad un dato storico e trova disciplina nell'art. 6, comma 14, del D.Lg n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 ed il secondo, introdotto con l'art. 1, comma 143, della legge n. 228/12 prevede un espresso divieto di acquisto venuto meno il 31.12.2016;

DATO ATTO quindi che permangono esclusi dai vincoli di cui sopra gli acquisti riconducibili ad autovetture destinate al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza;

RILEVATO che vi è l'intenzione di sostituire detto automezzo in dotazione (Fiat Punto) esclusivamente con automezzo che possa essere destinato principalmente ai servizi sociali dell'ente, tenuto conto che:

- la crisi socio-economica nazionale ha generato, soprattutto a livello locale, problematiche diffuse che rendono difficoltosa la situazione sociale economica di diversi nuclei familiari, che hanno dimostrato verso l'Amministrazione un persistente disagio e quindi assistenza continua:
- gravi situazioni accertate di diversi minori che collocati in comunità abbisognano di perpetrati interventi anche c/o la comunità ove gli stessi sono collocati sia per gli accertamenti disposti dai servizi sociali dell'ente che per la situazione psico-socio-familiare dei menzionati bambini;
- la presenza di Residenza per Anziani sul territorio comunale Azienda speciale "Parona"
 ente strumentale del Comune di Parona, che ospita n. 61 ospiti e dispone di una sola autovettura e che quindi può all'occorrenza essere utilizzata per le varie esigenze della RSA:

ACCERTATO che l'ente provvederà all'aggiornamento, nell'apposito portale web del Dipartimento della Funzione Pubblica, del numero e dell'elenco delle automobili di servizio, a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio, con l'indicazione della cilindrata e dell'anno di immatricolazione;

VERIFICATO che la vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., nel favorire sempre di più il ricorso a Centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e - procurement) prevede, in particolare:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip, ovvero di utilizzarne i parametri prezzo/qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, L. n. 488/99 e art. 1, comma 449, L. n. 296/2006);
- l'obbligo per gli Enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, per l'acquisizione di servizi e forniture sotto soglia comunitaria in economia (art. 1, comma 450, L. n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2 del D.L. n. 52/2012, convertito con modificazioni con L. n. 94/2012);

VISTO l'articolo 36, comma 2° lettera a) del D.Lgs 18 Aprile 2016 n.50 il quale prevede che "…le Stazioni Appaltanti per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 €uro, procedono mediante affidamento diretto adeguatamente motivato, o per i lavori in amministrazione diretta…"

CONSIDERATO che in tema di qualificazione della stazione appaltante, trattandosi di importo inferiore ai 40.000,00= per l'acquisizione di beni e servizi, trova applicazione quanto previsto dall'art. 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO, pertanto, fornire direttive al Responsabile del Servizio competente affinché proceda all'acquisto dell'autovettura indicata, mediante il mercato elettronico della P.A. ovvero ad altre piattaforme di e-procurement;

VISTO il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile considerata l'urgenza di provvedere all'acquisizione dell'automezzo così come sopra enunciato per le motivazioni sopra addotte;

VISTO il T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i;

DATO ATTO che trattandosi di atto indirizzo non sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti tutti favorevoli,

DELIBERA

- 1) DI DARE ATTO della necessità e dell'urgenza di provvedere all'acquisto di un'autovettura da destinare all'utilizzo principalmente per i servizi sociali svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, come illustrato in narrativa, in sostituzione dell'autovettura attualmente a disposizione, modello Fiat Punto, immatricolata nell'anno 2001, in quanto tale automezzo risulta fortemente usurato, sia per i chilometri percorsi sia per le condizioni generali tali che, le manutenzioni ordinarie, non risulterebbero più sufficienti a mantenere il buon funzionamento e le necessarie condizioni di sicurezza di coloro che utilizzano l'autovettura stessa;
- 2) DI POTER legittimamente procedere all'acquisto della nuova autovettura da destinare principalmente all'Area Servizi Sociali, per quanto disposto dalla normativa vigente e dalle varie sentenze e pronunciamenti delle Corti dei Conti, come meglio espresso nelle premesse;
- 3) DI FORMULARE atto di indirizzo al Responsabile del Servizio competente, come indicato in premessa, al fine di adottare tutti gli atti connessi e conseguenti al presente atto deliberativo, affinché proceda all'acquisto dell'automezzo indicato, per le finalità fissate, mediante l'utilizzo, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti pubblici", del mercato elettronico della P.A. ovvero di altre piattaforme di e-procurement di altri soggetti aggregatori riconosciuti e rientranti nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui alla deliberazione del Consiglio dell'Autorità nazionale Anticorruzione in data 23/07/2015;
- 4) **DI DETERMINARE** che la quantificazione della spesa per l'approvvigionamento da compiere è previsto entro i limiti stanziati nell'apposito capitolo 7600 del bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020, esercizio finanziario 2018;
- 5) **DI DICHIARARE**, stante l'urgenza per le motivazioni sopra espresse, con separata e successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/000 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO F.to Marco Lorena

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Maurizio Gianlucio Visco

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE						
Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorno consecutivi dal 19-12-2018 al 03-01-2019						
Addì 19-12-2018						
IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio						
La presente deliberazione è copia conforme all'originale.						
Addì 19-12-2018						
IL SEGRETARIO COMUNALE Visco Dott. Maurizio Gianlucio						
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'						
La presente deliberazione:						
Comunicata ai capigruppo consiliari il 19-12-2018 ai sensi dell'art. 125 de testo Unico Enti Locali						
E' esecutiva il 29-12-2018 ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico Enti Locali: Art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.						

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio